



*Provincia di Perugia*

# **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE  
DEL GOVERNO DI PERUGIA**

**QUESTURA DI PERUGIA**

**DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI PERUGIA**

**PROVINCIA DI PERUGIA**

**PROCEDURE OPERATIVE PER GARANTIRE AI  
CITTADINI STRANIERI LO SVOLGIMENTO DI  
UNA REGOLARE ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLE  
MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI  
SOGGIORNO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 5 AGOSTO  
2006**

**PREMESSO** che il crescente numero di cittadini extracomunitari presenti sul territorio provinciale e la riduzione della durata dei permessi di soggiorno introdotta dalla L. 189/2002 incrementa situazioni di grave disagio sia a carico della Questura, investita da quantitativi di lavoro crescenti, sia dei cittadini extracomunitari che risultano esposti a lunghe attese per il rinnovo di tali permessi;

**RILEVATO** che il prolungamento dei tempi d'attesa per il rinnovo del permesso di soggiorno pone molti cittadini stranieri in condizione di possedere, per alcuni mesi dell'anno, solo il cosiddetto "*cedolino*", vale a dire la ricevuta della presentazione dell'istanza del rinnovo;

**CONSIDERATO** che, nelle more del rinnovo regolarmente richiesto, lo straniero è esposto ad una situazione fortemente limitante che può protrarsi anche a lungo non potendo ottenere un documento idoneo per accedere a vari servizi amministrativi e, in particolare, gli è preclusa la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti di lavoro, riducendosi così fortemente la capacità negoziale dello straniero che verrà esposto al rischio di cadere in forme di lavoro irregolare;

**ATTESO** che il Consiglio Territoriale dell'Immigrazione nel corso della riunione, tenutasi il 19 luglio u.s., ha deciso di istituire una Commissione ristretta per valutare le problematiche connesse all'utilizzabilità della istanza del rinnovo del permesso di soggiorno ai fini dell'avviamento al lavoro dei cittadini extracomunitari;

**ATTESO** che lo stesso Consiglio, nella riunione svoltasi il 27 settembre 2006, ha espresso parere favorevole al presente protocollo di intesa;

**VISTA** la Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno emanata dal Ministro dell'Interno in data 5 agosto 2006;

**SOTTOLINEATA** la necessità di adottare ogni misura utile a diffondere le informazioni in modo capillare sull'intero territorio provinciale al fine di agevolare l'accesso all'occupazione da parte degli stranieri nonché quella di individuare le conseguenti procedure Amministrative da parte degli uffici in esse coinvolte;

**RAVVISATA** la necessità da parte delle istituzioni firmatarie del presente protocollo, ognuno per la propria parte di competenza di individuare regole condivise per la piena e corretta applicazione della sopra indicata Direttiva nel territorio provinciale;

**RAVVISATA**, altresì, la necessità di fornire ai cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno nonché alle imprese e alle famiglie che intendono occupare un straniero la certezza della legittimità del rapporto del lavoro e/o delle condizioni necessarie per instaurare di un nuovo rapporto di lavoro;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

Al fine di esercitare ogni diritto connesso allo svolgimento di una regolare attività lavorativa e/o instaurare un nuovo rapporto di lavoro nelle more della istruttoria relativa al rinnovo del permesso di soggiorno, la ricevuta o cosiddetto "Cedolino" (mod. 210) rilasciata dalla Questura all'atto della presentazione della domanda di rinnovo dovrà essere accompagnata dalla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto o, in mancanza, dovrà riportare correttamente il motivo del permesso di soggiorno e l'indicazione dalla quale si desume che si tratta del rinnovo e non della prima istanza.

### **Articolo 2**

Le istituzioni firmatarie del presente protocollo si impegnano:

#### **A) LA PREFETTURA DI PERUGIA:**

- Verificare la reale applicazione della Direttiva del Ministro dell'Interno indicata in premessa presso i vari Uffici della Pubblica Amministrazione adottando ogni utile iniziativa volta a garantire il rispetto dei diritti dello straniero ivi indicati.

- Favorire la massima diffusione degli impegni sottoscritti dagli altri Enti firmatari del presente protocollo mediante un'apposita attività di comunicazione ed informazione al pubblico ed agli utenti interessati;

- Diffondere la conoscenza e l'applicazione di tali impegni presso le varie Forze di Polizia;

- Vigilare sull'efficienza e l'efficacia degli indirizzi e delle prassi previste e condivise con il presente protocollo;

### ***B) LA QUESTURA DI PERUGIA:***

- Nei casi previsti dalla legge, nella ricevuta verrà apposto un timbro con la dicitura "NON VALIDO PER SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA".

- La ricevuta (ed i diritti ad essa connessi) avrà validità temporale fino al trentesimo giorno successivo alla data del presunto ritiro del permesso di soggiorno rinnovato (data apposta in basso a destra tramite timbro datario e timbro della Questura). Tale termine potrà essere prorogato dalla Questura tramite apposizione di nuova scadenza (datario, timbro Questura e sigla operatore).

- Quando l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno sia presentata oltre i termini (60 gg. dalla scadenza del precedente permesso di soggiorno) oppure la documentazione a corredo dell'istanza sia manifestamente insufficiente, nella ricevuta verrà apposto il timbro "Non utilizzabile ai sensi del punto 1 della Direttiva del Ministro dell'Interno del 05.08.2006 per documentazione incompleta e/o presentazione oltre i termini". In tali casi verrà apposto il timbro che consente comunque il mantenimento dell'Assistenza sanitaria. Concretizza ipotesi della documentazione incompleta o manifestamente insufficiente il caso in cui il rinnovo del titolo sia richiesto per "attesa occupazione" e la disoccupazione pregressa sia superiore a quella consentita dalla normativa.

### ***C) LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO – SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO***

- ritenere legittima la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro tra l'azienda e il cittadino straniero munito della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno cosiddetto "cedolino" (mod. 210), da ritenersi valida fino al trentesimo giorno successivo alla data del presunto rinnovo del permesso di soggiorno stesso, a condizione che:
  1. la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno sia corredata della fotocopia del permesso del quale è stato chiesto il rinnovo;
  2. nella ricevuta di richiesta di rinnovo siano correttamente indicati i motivi che abilitano allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- prendere atto delle diciture apposte dalla Questura di Perugia sulla ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno (cd. "cedolino" mod. 210) e a conformare il proprio operato di conseguenza;

- segnalare all'Autorità Giudiziaria, in ossequio alle disposizioni legislative vigenti e a quelle poste dalla sopra citata Direttiva, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato, annullato o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge ed in forza del presente accordo, il rinnovo;
- prevedere, in sede di coordinamento con gli istituti previdenziali, di estendere il contenuto del presente Protocollo al personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL;

#### **D) LA PROVINCIA DI PERUGIA:**

- Procedere all'acquisizione/registrazione delle comunicazioni di costituzione o alla prosecuzione del rapporto di lavoro tra l'azienda e il cittadino straniero munito della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno cd. "cedolino" (mod. 210), ritenuta valida ai sensi del presente Protocollo fino al trentesimo giorno successivo alla data del presunto rinnovo del permesso di soggiorno stesso;
- Procedere all'iscrizione del lavoratore straniero in possesso della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata in ottemperanza dei termini previsti dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2006 e a fronte della verifica delle condizioni previste dalla stessa Direttiva nell'elenco anagrafico dei lavoratori;
- Informare ed aggiornare gli operatori dei propri uffici in merito ai contenuti del presente Protocollo e sulle necessarie procedure per la sua piena attuazione;

#### **Art. 3**

Ciascun Istituzione si impegna, per la propria competenza e per i rispettivi uffici operativi a diffondere conoscenza ed applicazione degli indirizzi condivisi con il presente Protocollo.


#### **Art. 4**

Le stesse Istituzioni concordano sulla necessità di garantire un'informazione univoca ed aggiornata in materia di applicazione delle procedure amministrative sopra indicate.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 11 OTTOBRE 2006 PRESSO  
LA PREFETTURA DI PERUGINA DA:

**PREFETTURA DI PERUGIA**

Nella persona del Vice Prefetto Vicario in s.v. Dott. D. Vanella




**QUESTURA DI PERUGIA**

Nella persona del Questore di Perugia Dott. A. De Felice



**DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA**

Nella persona del Direttore Provincia del Lavoro Dott. G. De Vecchi



**PROVINCIA DI PERUGIA**

Nella persona dell'Assessore Dott. Giuliano Granocchia

